



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA TECNICA

N. generale **194** del **14/04/2021**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI - CIMITERO COMUNALE.CIG 848679117D. DECLARATORIA DI DECADENZA DELLA PRECEDENTE AGGIUDICAZIONE DISPOSTA A FAVORE DELLA NUVOLA SERVIZI E CONTESTUALE NUOVO PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA MAGIF SERVIZI

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 14/04/2021 al 29/04/2021.



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA TECNICA

Determinazione n. 194 del 14/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI - CIMITERO COMUNALE.CIG 848679117D. DECLARATORIA DI DECADENZA DELLA PRECEDENTE AGGIUDICAZIONE DISPOSTA A FAVORE DELLA NUVOLA SERVIZI E CONTESTUALE NUOVO PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA MAGIF SERVIZI EX ART. 32 COMMA 5 D.LGS 50/2016.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 16.10.20 è stato fornito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi necroscopici, di vigilanza, custodia, manutenzione del verde e ordinaria manutenzione del cimitero comunale di Monte Porzio Catone;
- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica del Comune di Monte Porzio Catone, Reg. Settore n. 1197 del 2.11.20 e del RUP della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini di Rocca Priora (CUC) n. 476 del 9.11.20 è stata attivata la procedura di gara per l'affidamento quinquennale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei *“Servizi necroscopici, di vigilanza, custodia, manutenzione del verde e ordinaria manutenzione”* – CIG 848679117D, per un importo di € 227.000,00, di cui € 7.000 per oneri di sicurezza e rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
- con Determina di aggiudicazione n. 129 del 10.03.21, da ritenersi ivi integralmente richiamata, il servizio è stato affidato alla Nuvola Servizi Soc. Coop. Soc.;
- che in data 12.03.21, con nota prot. n. 4205, la Magif Servizi S.r.l., seconda classificata, ha trasmesso istanza di accesso ai documenti presentati in gara dall'aggiudicataria;
- sempre in data 12.03.21, con nota prot. n. n. 4204, la Magif Servizi S.r.l. ha trasmesso l'istanza da cui origina l'avvio del presente procedimento, avente ad oggetto la *“richiesta di verifica*

dell'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria medesima dei requisiti professionali richiesti dal disciplinare di gara e di assunzione delle conseguenti determinazioni da parte della committente”;

- la seconda graduata, in buona sostanza, ha sostenuto che risulterebbe che l'aggiudicataria sia iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali solo con la categoria 2 bis inerente i “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti” ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) D.M. 3 giugno 2014 e, pertanto, tale iscrizione non sarebbe idonea, ai sensi dell'art. 5 del Bando di gara, a garantire il possesso dei requisiti di legge;

- che il RUP, in esito alle suddette rimostranze, ha ritenuto opportuno avviare il procedimento finalizzato all'eventuale revoca dell'aggiudicazione disposta in favore della Nuvola Servizi Soc. Coop., anche al fine di prendere atto delle argomentazioni a suo sostegno;

- che all'esito dei profili difensivi enucleati, è emersa la contraddittoria tesi secondo cui la dibattuta circostanza dell'iscrizione alla categoria di cui sopra afferirebbe alla fase esecutiva (in guisa di una correlazione con una componente marginale della commessa), donde doverne dare contezza antecedente – o in uno, oppure, successivamente – alla stipula del contratto, adoperandosi a fronte della subappaltabilità a “qualificazione necessaria”;

- che seppur tale sfaccettatura dell'istituto del subappalto consentirebbe di surrogare al fine – anche nel non parimenti contestabile inquadramento del dato quale “requisito” di esecuzione, donde non essere costretti ad appurare la sussistenza in sede di ammissione alla relativa procedura selettiva – non può revocarsi in dubbio – espletato da questo Responsabile il critico approfondimento della documentazione che gli è stata sottoposta dalla Nuvola Servizi in data 24.03.2021, prot.4890, anche e soprattutto, confrontando opinatamente il supporto legale dello Studio Caputo di Roma, al quale parere, prot. 5364 del 31.03.2021, può farsi rinvio, – che risultano trancianti due profili (in fatto e in diritto) incontestabili:

i) la Soc. Coop. Nuvola Servizi non è iscritta in categoria idonea dell'Albo Gestori Ambientali al fine di garantire il possesso del requisito prescritto dalla *lex specialis* per il cespite di esecuzione onde trattasi;

ii) in sede di domanda partecipativa, in spregio all'art. 105, comma 4, lett. c) D.Lgs. 50/16, non ha inteso fruire del subappalto, né tantomeno – e ovviamente – ha specificato parti del servizio da eseguire tramite l'apporto di terzi;

- si è quindi in presenza dell'assenza di un requisito di capacità (non altrimenti dimostrato, ancorchè all'esito dell'aggiudicazione: Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8159) che comporta,

ipso iure, la declaratoria di decadenza dall'aggiudicazione, alla luce dell'art. 11 del capitolato d'appalto e della tipologia prestazionale latamente intesa;

RILEVATO

- che conseguentemente ad essa declaratoria, va disposta l'aggiudicazione in favore del secondo graduato, Magif Servizi s.r.l., la cui offerta presentata appare congrua e fornita di tutte le prerogative di legge in termini di idoneità e convenienza dell'offerta sono state rispettate (art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/16), pur prescindendo da imputazioni di falsità di sorta;

RIVISTI

i verbali di gara (dal n. 1 al n. 4), per quanto attiene alle componenti dell'offerta della Soc. Magif Servizi e a quant'altro non emendato;

DATO ATTO

pertanto che tutte le prerogative di legge (art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16) sono sussistenti e può ravvisarsi la ragione di idoneità e convenienza (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/16) nell'offerta medesima, come, per l'appunto, desumibile dal seggio di gara;

VISTO il D.Lgs. 50/16

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ex art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 per l'anno 2021 n.11 del 01/04/2021

VISTA La delibera Consiglio n. 8 del 23.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 esecutiva;

VISTA La delibera Consiglio n. 4 del 23.02.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla competenza del sottoscritto, l'adozione degli atti di gestione finanziaria per la realizzazione degli obiettivi di programma assegnati;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione in capo alla Soc. Coop. Soc. Nuvola Servizi disposta per l'affidamento dei “servizi *necroscopici di vigilanza, custodia, manutenzione del verde e ordinaria manutenzione del cimitero comunale di Monte Porzio Catone (RM) PER 5 ANNI – CIG 848679117D*” e la conseguente esclusione della medesima dall'emarginata procedura selettiva;
2. di aggiudicare i servizi “*necroscopici di vigilanza, custodia, manutenzione del verde e ordinaria manutenzione del cimitero comunale di Monte Porzio Catone (RM) PER 5 ANNI – CIG 848679117D*” in favore della Soc. Magif Servizi con sede in Via F. Martinelli, n. 10, 01030 Carbognano (VT), giusta quanto proposto in sede di offerta tecnica ed economica, all'esito dell'implicito scorrimento della graduatoria;
3. di dare atto che la segnalazione all'ANAC, di cui all'art. 80, comma 12 c.c.p., può escludersi, in quanto alcuna falsità può addebitarsi all'estensore della domanda partecipativa, in quanto l'elemento soggettivo controverso afferisce all'ipotesi di probità esecutiva e non di illibatezza e veridicità di quanto acclarato ai fini dell'ammissione alla gara;
4. di procedere con l'inoltro delle comunicazioni, *ex art. 76, comma 5, lett. a) D.Lgs. 50/16* nelle modalità di cui all'art. 76, comma 6 D.Lgs. 50/16;
5. di dichiarare concluso il procedimento instaurato, in termini di riesame dell'originaria aggiudicazione in data 15.03.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. 241/90;
6. di dare corso, salvo la verifica dei requisiti autodichiarati, alla stipula del contratto, posto che sarà stipulato a seguito del decorso del termine di *stand still*, ai sensi dell'art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/16;
8. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile Area Tecnica

Fabio

Di

Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Monte Porzio Catone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

di stefano fabio;1;41437001490135222527335985509353008074